



**Polizia Municipale
Alfonsine**

Piazza Gramsci, 2 - Tel. 0544/83042 - Fax. 0544/80440

REGOLAMENTO SPECIALE

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ALFONSINE

(attuazione della Legge 7 marzo 1986 n° 65 e del Decreto del
Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987 n° 145)

Delibera del Consiglio Comunale n° 76 del 22/09/1997

INDICE

Art. 1 (inquadramento normativo)	3
Art. 2 (Servizio armato)	3
Art. 3 (assegnazione dell'arma)	3
Art. 4 (tipo di armi)	3
Art. 5 (numero delle armi)	3
Art. 6 (servizi armati)	4
Art. 7 (assegnazione dell'arma)	4
Art. 8 (armi diverse da quelle in dotazione)	4
Art. 9 (approvvigionamento e custodia)	4
Art. 10 (sospensione dell'assegnazione / riconsegna)	5
Art. 11 (doveri dell'assegnatario)	5
Art. 12 (armeria)	6
Art. 13 (deposito dell'arma)	6
Art. 14 (addestramento)	6
Art. 15 (rinvio generale)	6
Art. 16 (norme disciplinari)	6
Art. 17 (adeguamenti)	7
Art. 18 (comunicazioni dovute)	7
Art. 19 (entrata in vigore)	7

Art. 1 (inquadramento normativo)

1. Il presente regolamento speciale, emanato dal Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 5 della L. 7 marzo 1986 n° 65 come modificato dalla L. 15 maggio 97 n° 127 e del Decreto del Ministero dell'Interno n° 145 del 4 marzo 1987, detta le norme relative all'armamento del personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alfonsine.

Art. 2 (Servizio armato)

1. Tutti i componenti del Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" svolgono servizio armato.

2. Ai componenti del Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" che sono destinati a svolgere i servizi di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento, l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministero dell'Interno n° 145 del 4 marzo 1987.

Art. 3 (assegnazione dell'arma)

1. Le singole armi vengono assegnate dal Sindaco, con provvedimento scritto, ai singoli componenti del Corpo in possesso della qualifica di "agente di pubblica sicurezza" ex art. 5 L. n° 65 del 07.03.87.

Art. 4 (tipo di armi)

1. Il Corpo di Polizia Municipale viene dotato di pistole semiautomatiche o a tamburo, scelte tra quelle previste nel catalogo nazionale delle armi ed identificate ogni anno con provvedimento del Sindaco, su proposta del Comandante del Corpo.

2. E' prevista l'adozione di caricatore di riserva.

3. In caso di necessità, potranno essere acquistate ed utilizzate armi lunghe per uso zoofilo e rurale, previo specifico addestramento; l'uso di queste armi per uso zoofilo dovrà essere effettuato di concerto con il competente Servizio Veterinario pubblico.

4. L'Amministrazione Comunale, onde rendere attuative le disposizioni delle leggi vigenti, provvede a sue spese all'armamento del Corpo di Polizia Municipale.

5. L'armamento in dotazione è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato

Art. 5 (numero delle armi)

1. Il numero delle armi in dotazione al Corpo viene individuato, come previsto dall'art. 3/1 del D.M.I. n° 145 del 04.03.87, tenendo presente il numero degli appartenenti al Corpo in possesso di qualifica di agenti di p.s. e la maggiorazione di legge.

2. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Comandante del Corpo deve comunicare al Sindaco il numero degli agenti di p.s., evidenziandone eventuali variazioni; il Sindaco emetterà il provvedimento previsto all'art. 3 comma 2 del D.M.I. n° 145 del 04.03.87 e rinnoverà le assegnazioni individuali delle armi, dandone comunicazione al Prefetto.

Art. 6 (servizi armati)

1. Sono servizi da svolgere con le armi:

- i servizi inerenti le funzioni di polizia stradale,
- i servizi di pattuglia comunque svolti,
- i servizi di controllo di esercizi pubblici, commerciali, artigianali,
- i servizi istituzionali inerenti le funzioni di polizia di sicurezza e giudiziaria,
- i servizi di vigilanza e protezione della sede del Corpo, della Residenza Municipale e delle altre sedi di proprietà comunale,
- i servizi serali, notturni e di pronto intervento,
- i servizi di vigilanza alle schede elettorali ed ai seggi,
- i servizi di scorta e d'ordine
- inoltre ogni altro servizio d'istituto che, per particolari motivi di sicurezza individuale, richieda la prestazione del servizio armato.

2. I suddetti servizi vengono effettuati obbligatoriamente portando l'arma al fianco, con fondina esterna e caricatore di riserva, ex art. 5 D.M. n° 145.

3. Nel caso di servizio autorizzato in abiti borghesi, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Art. 7 (assegnazione dell'arma)

1. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco; l'assegnazione viene rinnovata annualmente dal Sindaco stesso, mediante vidimazione del provvedimento.

2. I singoli provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

3. Per i servizi inerenti la polizia rurale-zoofila e di vigilanza al patrimonio boschivo, l'assegnazione dell'arma lunga viene effettuata di volta in volta agli addetti a tali servizi.

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di riconoscimento conforme alle vigenti normative regionali, rilasciato dal sindaco, che l'operatore di Polizia Municipale è tenuto a portare sempre con sé.

5. Per quanto non previsto si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e munizioni.

Art. 8 (armi diverse da quelle in dotazione)

1. È vietato in ogni caso il porto di armi diverse da quelle in dotazione nel corso dell'espletamento del servizio.

Art. 9 (approvvigionamento e custodia)

1. L'Amministrazione comunale garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.

2. Le armi e munizioni non consegnate in via continuativa agli operatori di P.M. dovranno essere custodite in armadi corazzati, muniti di serratura di sicurezza di tipo “cassaforte”, collocati nell’ufficio del comandante della Polizia Municipale.

3. Le funzioni di consegnatario dell’armamento sono assegnate al Comandante del Corpo.

4. Per la custodia, l’assegnazione, il prelevamento, il ritiro ed il controllo delle armi, vanno osservate le disposizioni del capo III del D.M.I. n° 145 del 4 marzo 1987.

Art. 10 (sospensione dell’assegnazione / riconsegna)

1. Eventuali procedimenti penali o disciplinari per contestazioni amministrative ad agenti di P.S. in servizio comportano la possibilità per il Sindaco di richiedere la sospensione dell’assegnazione dell’arma sino alla conclusione del procedimento.

2. L’agente, ricevuta notifica del provvedimento di sospensione dell’assegnazione dell’arma, deve consegnare senza alcun indugio sia l’arma che le munizioni assegnategli, nonché l’eventuale caricatore di riserva.

3. L’arma deve essere immediatamente riconsegnata nel momento in cui viene meno la qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza”, all’atto della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro e comunque ogni qualvolta ciò sia disposto da provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

4. L’arma deve essere ritirata dal Comandante in caso di assenza dal servizio per motivi di salute determinati da infermità neuro-psichiche.

Art. 11 (doveri dell’assegnatario)

1. L’assegnatario dell’arma ha il preciso dovere di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria ed è quindi responsabile della funzionalità e dell’efficienza dell’arma stessa.

2. L’assegnatario dell’arma deve:

3. controllare le condizioni sia dell’arma, che delle munizioni, che dell’eventuale caricatore di riserva ed assicurarsi della corrispondenza tra i dati di identificazione riportati sul provvedimento di assegnazione e quelli incisi sull’arma stessa al momento della consegna;

4. maneggiare l’arma nel rispetto delle misure di sicurezza previste nel caso specifico;

5. custodire l’arma in modo sicuro, dividendola in più parti se non dispone di contenitore idoneo alla sicurezza nel proprio domicilio; deve inoltre accertarsi che l’arma sia scarica ed inaccessibile ad estranei;

6. provvedere alla manutenzione ordinaria, come già indicato all’art. _____ ;

7. partecipare alle esercitazioni ed ai corsi di tiro e maneggio delle armi organizzate dal Comando;

8. evitare il deposito, anche momentaneo, dell’arma in cassetti o armadietti nei locali del Comando;

9. rappresentare l’eventuale necessità di manutenzione straordinaria dell’arma, non appena si renda conto dell’insorgere di problemi.

10.E' fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di P.M. di giustificare al Comando il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati, nonché la motivazione dell'uso.

Art. 12 (armeria)

1.L'Amministrazione Comunale, qualora ne ricorrano le condizioni, si riserva di istituire, con provvedimento successivo ad integrazione del presente regolamento, l'armeria del Corpo di Polizia Municipale, compiendo tutti gli atti conseguenti, a norma delle leggi vigenti.

Art. 13 (deposito dell'arma)

1.Il personale che si assenti temporaneamente per più giorni dal servizio per congedo ordinario, straordinario o per infermità può depositare l'arma assegnatagli presso il Comando.

Art. 14 (addestramento)

1.Il personale del Corpo di P.M. presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e deve partecipare ogni anno ad almeno un corso di lezioni di tiro e maneggio delle armi presso poligoni abilitati.

2.A tal fine l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con enti o comandi che dispongono di poligoni di tiro.

3.Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, il Comando può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, sia per tutto il personale che per coloro che debbano svolgere particolari servizi.

4.I provvedimenti e le convenzioni adottate sono comunicati al Prefetto dal sindaco.

5.Per quanto riguarda l'autorizzazione a portare le armi assegnate fuori dal territorio comunale per raggiungere il poligono e rientrare in sede, si fa riferimento alle norme vigenti (capo IV del D.M.I. n° 145/87).

Art. 15 (rinvio generale)

1.Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 16 (norme disciplinari)

1.L'inosservanza delle norme del presente regolamento, oltre agli eventuali addebiti di carattere penale, dà luogo a segnalazione obbligatoria per il deferimento alla Commissione di disciplina.

2.Il Comandante del Corpo di P.M. vigila sulla scrupolosa osservanza delle norme comprese nel presente regolamento ed in generale della normativa vigente.

Art. 17 (adeguamenti)

1. Il Consiglio Comunale provvede a recepire con apposita deliberazione, eventuali nuove normative nazionali o regionali che modifichino la disciplina riguardante l'armamento del personale dei Corpi di Polizia Municipale.

Art. 18 (comunicazioni dovute)

1. Il Sindaco provvede a comunicare al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ed al Prefetto il presente regolamento speciale.

Art. 19 (entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta approvazione in sede di controllo di legittimità.

2. Ogni precedente disposizione comunale in materia viene abrogata.